



REP. 83-2003

Prot. 42047
Trieste, 19/12/2003
Titolo X Classe 3 Fascicolo 14

Rif.:
All.//

Ai sigg.

Responsabili dei Centri di spesa non autonomi
Responsabili dei Centri di spesa autonomi
Responsabili delle Sezioni e Ripartizioni
Segretari dei Centri di spesa autonomi

e p.c. Al Direttore Amministrativo

Loro sedi

OGGETTO: acquisizione beni e servizi – art. 24 Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003). Nuove disposizioni intervenute con l'art. 15 del D.L. 269/2003

L'art. 15 del D.L. 269/2003 (già convertito con Legge 326/2003 - pubblicata sulla G.U. n. 274 del 25.11.2003 s.o.n. 181), ha soppresso i commi 1° e 2° dell'art. 24 L. 289/02 (Legge Finanziaria 2003) e s.m.i., eliminando quindi l'obbligo, per forniture di beni e servizi di importo superiore ad € 50.000,00=, di ricorrere alle procedure di gara aperte o ristrette previste dalle disposizioni nazionali di recepimento delle direttive comunitarie (D.Lgs. 358/92 - D.Lgs 157/95, e loro s.m.i.).

A modifica-integrazione (e riepilogo) delle precedenti circolari in materia inviate in data 10/03/03 e 04/09/03, si riportano le seguenti indicazioni operative per l'acquisto di beni e servizi (gli importi si intendono al netto dell'IVA):

A - di importo inferiore ad € 25.882,84=

- 1.-utilizzare le convenzioni quadro Consip o il mercato elettronico (consultabile su www.acquistinretepa.it) (riferimento: Rip.Provveditorato);
- 2.-qualora i beni e servizi da procurarsi abbiano caratteristiche tecnico-qualitative non equivalenti rispetto a quelli rinvenibili nelle Convenzioni Consip o nel mercato elettronico, oppure, a parità di caratteristiche, risultino rinvenibili "in proprio" ad un prezzo uguale o inferiore, è possibile procedere mediante spesa in economia, ai sensi dell'art. 86 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, senza l'obbligo di alcuna comunicazione alla Corte dei conti.

B - di importo superiore ad € 25.882,84=, ma inferiore ad € 50.000,00=

- 1.-utilizzare le convenzioni quadro Consip o il mercato elettronico (consultabile su www.acquistinretepa.it) (riferimento: Rip. Provveditorato);
- 2.-qualora i beni o i servizi da procurarsi abbiano caratteristiche tecnico-qualitative non equivalenti rispetto a quelli rinvenibili nelle Convenzioni Consip o nel mercato elettronico, oppure, a parità di caratteristiche, risultino rinvenibili "in proprio" ad un prezzo uguale o inferiore:
 - procedere mediante gara ad evidenza pubblica (pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso) (riferimento: Rip. Patrimonio);
 - ovvero procedere mediante ricorso alla trattativa privata ai sensi di quanto disposto dall'art. 62 del sopra citato Regolamento, previa acquisizione di una pluralità di offerte, senza l'obbligo di alcuna comunicazione alla Corte dei conti.



L'eventuale decisione di "procedere in proprio" andrà comunque ponderata, motivata per iscritto e conservata agli atti.

C - di importo pari o superiore ad € 50.000,00=

- 1.- utilizzare le convenzioni quadro Consip o il mercato elettronico (consultabile su www.acquistinretepa.it) (riferimento: Rip. Provveditorato);
- 2.- qualora i beni o i servizi da procurarsi abbiano caratteristiche tecnico-qualitative non equivalenti rispetto a quelli rinvenibili nelle Convenzioni Consip o nel mercato elettronico, oppure, a parità di caratteristiche, risultino rinvenibili "in proprio" ad un prezzo uguale o inferiore (l'eventuale decisione di "procedere in proprio" andrà comunque attentamente ponderata, motivata per iscritto e conservata agli atti):
 - procedere mediante gara ad evidenza pubblica: pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso, con le modalità previste dalla normativa applicabile per l'importo posto a base di gara (riferimento: Rip. Patrimonio);
 - oppure ricorrere alla trattativa privata (dandone comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei conti, con le modalità indicate nella Circolare n. 44 – prot. 22182, dd. 24.06.03), qualora la gara pubblica non si concluda con l'aggiudicazione, e in tutti gli altri casi previsti:
 - dall'art. 79 del predetto Regolamento a. c.,
 - dall'art. 9 del D.Lgs. 358/92 e s.m.i., e dall'art. 7 del D.Lgs. 157/95 e s.m.i. per importi superiori a 200.000 D.S.P. (pari ad € 249.681,00) (riferimento: Rip. Patrimonio);

E' da sottolineare che la trattativa privata per l'acquisto di beni e servizi, anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa la consente, è comunque da considerarsi uno strumento a cui far ricorso solo in casi eccezionali (a differenza di quanto previsto dall'art. 62 del Regolamento più volte citato), e va quindi motivata esplicitamente per iscritto, previo esperimento di una documentata indagine di mercato e, se di importo superiore ad € 50 mila, dandone la successiva comunicazione alla Corte dei conti.

Cordialmente,

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE AFFARI ECONOMICI
dott. Gioacchino Pafumi